

COMUNE DI LASTEBASSE

(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

(Art.14 L.R. n. 15 del 13 agosto 2004)

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23.03.2006)

NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' DI MEDIE STRUTTURE COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI LASTEBASSE

Premessa:

Il presente piano di programmazione si compone di due parti. La prima, fa riferimento all'analisi del territorio comunale alla sua rete commerciale e alla definizione dell'indice di equilibrio in base al quale sono rilasciate le autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita. La seconda, riguarda il regolamento di programmazione e le norme degli insediamenti commerciali di media struttura di vendita al dettaglio.

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le seguenti disposizioni dettano i criteri per l'inserimento e l'esercizio delle attività commerciali nel Comune di Lastebasse in applicazione della legge regionale n. 15 del 13 agosto 2004, di seguito definita legge regionale, per le medie strutture di vendita con superficie compresa tra 151 e 1500 mq..

Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 496 del 18/02/05, si definisce *indice di equilibrio* o *parametro di densità*, il rapporto tra la sommatoria delle superfici di vendita autorizzate degli esercizi di vicinato e la sommatoria delle superfici autorizzate delle medie e grandi strutture di vendita.

Questo regolamento fa proprio quanto previsto dall'art.14, comma 1, della legge regionale.

Sono interessate dalla verifica dell'indice di equilibrio:

- a) nuove aperture di media struttura di vendita con superficie superiore a mq. 1000 fino a 1500 mq.;
- b) ampliamento di medie strutture di vendita con superficie superiori a mq. 1000 non operanti da almeno tre anni;
- c) ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1000 non operanti da almeno tre anni che, per effetto dell'ampliamento, superano mq. 1000 fino a 1500 mq..

RETE DI VENDITA

Ai sensi della legge regionale e della deliberazione di Giunta regionale n°496 del 18/02/05 la rete di vendita al dettaglio è formata da esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grande distribuzione.

Sono operanti al 31 dicembre 2005:

- a) ESERCIZI DI VICINATO ALIMENTARE n. 1 per una superficie di vendita di mq 45;
- b) MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE n. 0 per una superficie di vendita di mq 0;
- c) ESERCIZI DI VICINATO NON ALIMENTARE n. 0 per una superficie di vendita di mq 0;
- d) MEDIE E GRANDI STRUTTURE NON ALIMENTARE n. 0 per un totale di superficie di vendita di mq 0;
- e) ESERCIZI DI VICINATO TIPO MISTO (strutture con più merceologie) n. 0 per una superficie di vendita di mq 0
- f) MEDIE E GRANDI STRUTTURE TIPO MISTO (strutture con più merceologie) n. 0 per una superficie di vendita di mq 0;

Per il calcolo dell'indice di equilibrio, la superficie di vendita di riferimento è quella autorizzata, essa costituisce il punto fondamentale e necessario per il calcolo dell'indice stesso.

La tabella VIII prevista dalla L. n. 426/1971 che comprendeva e comprende sia prodotti alimentari che non alimentari è ancora operante sul territorio comunale per alcuni casi in quanto non poteva essere convertita d'Ufficio ma su richiesta. Anche se in terminologia comune può considerarsi tabella mista, tuttavia dovrà essere definita dall'interessato la suddivisione delle quote di superficie per gli alimentare e non alimentare. Ai soli fini di quantificare e calcolare l'indice di equilibrio, la tabella VIII è definita per il 60% alimentare e per il 40% non alimentare.

SETTORI MERCEOLOGICI

Ai sensi dell'articolo 7 comma 4 della Legge Regionale, la programmazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:

- a) **alimentare:** si intende il settore comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché dei prodotti per la pulizia e l'igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria;
- b) **non alimentare generico:** comprende tutti i prodotti non alimentari, esclusi i casi previsti nel comma 7 dell'art.7 della Legge Regionale;
- c) **non alimentare a grande fabbisogno di superficie:** comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali edili, nautica;
- d) **settore misto:** si intende il settore comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna delle superfici di vendita tra le due merceologie è nella discrezionalità del titolare della autorizzazione commerciale.

INDICE DI EQUILIBRIO

Si parte dal presupposto di mantenere una sostanziale parità tra la presenza di esercizi di vicinato da un lato e le medie e grandi strutture di vendita dall'altro. L'indice va verificato separatamente fra i due settori merceologici: ALIMENTARE e NON ALIMENTARE (generico e a grande fabbisogno di superficie). L'indice scaturisce da una frazione numerica dove al numeratore viene posta la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato (alimentare o non alimentare, come sopra definiti) e al denominatore la sommatoria delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture di vendita (alimentare o non alimentare, come sopra).

L'indice di equilibrio è dinamico. Esso è calcolato in termini reali, ed è aggiornato ogni volta che varia la rete di vendita al dettaglio (autorizzazioni per esercizi di vicinato, per medie e grandi strutture di vendita al dettaglio).

I dati relativi alla rete distributiva comunale utilizzati per la costruzione della frazione, devono essere comunicati semestralmente, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale, all'Amministrazione provinciale, territorialmente competente, all'Osservatorio regionale per il commercio di cui all'art. 3 della legge regionale, istituito presso la Direzione regionale competente in materia di commercio.

INDICE UGUALE A 1,0

Significa che fra esercizi di vicinato e quelli di media e grande distribuzione esiste un perfetto equilibrio. In questo caso non sono consentite:

- 1) le aperture di medie strutture di vendita con superfici di vendita superiori a mq. 1000;
- 2) l'ampliamento delle medie strutture con superfici di vendita superiore a mq. 1000 e non operanti da almeno tre anni;
- 3) l'ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita inferiore a 1000 mq. e non operanti da almeno tre anni, che per effetto dell'ampliamento superano il predetto limite.

INDICE SUPERIORE A 1,0

Significa che la superficie di vendita degli esercizi di vicinato è maggiore di quella delle medie e grandi strutture di vendita. Ciò evidenzia la possibilità di autorizzare nuove aperture ed ampliamenti di medie strutture con superfici superiori a 1000 mq. di vendita, nonché gli ampliamenti delle medie strutture inferiori a mq. 1000, che per effetto dell'ampliamento superano il predetto limite, per una superficie di vendita complessiva che consenta il raggiungimento dell'equilibrio.

INDICE INFERIORE A 1,0

Significa che la superficie di vendita degli esercizi di vicinato è minore di quella delle medie e grandi strutture di vendita. Ciò evidenzia uno squilibrio nella rete commerciale comunale, pertanto, non sono possibili ulteriori insediamenti di nuove strutture o ampliamenti delle strutture già esistenti ad esclusione di quanto è previsto al successivo art. 5, comma 4, del presente regolamento.

CALCOLO DELL'INDICE DI EQUILIBRIO PER IL SETTORE ALIMENTARE

Dalla rilevazione della rete commerciale al 31 dicembre 2005, il numero degli esercizi di vicinato del settore alimentare sono 1 per una superficie di vendita di 45 mq.,

Nel territorio comunale il valore teorico dell'indice di equilibrio per il settore alimentare è:

I_A tendente all'infinito.

CALCOLO DELL'INDICE DI EQUILIBRIO PER IL SETTORE NON ALIMENTARE

Dalla rilevazione della rete commerciale al 31 dicembre 2005, poiché nel Comune non esistono esercizi né di vicinato né di media-grande struttura del settore "non alimentare" non è possibile calcolare l'indice di equilibrio per il settore non alimentare.

ANALISI SOCIO-ECONOMICA DELLA REALTA' ESISTENTE E FUTURE PREVISIONI

La popolazione residente degli ultimi cinque anni è rimasta pressoché costante, anche il numero delle famiglie residenti degli ultimi cinque anni non ha subito variazioni di rilievo.

Dati riguardanti la popolazione fluttuante e non residente: Lastebasse è da considerarsi un paese ad alta densità di popolazione fluttuante in quanto nei periodi di alta stagione (estate ed inverno) gran parte delle abitazioni non occupate (159 su un totale di 279), vengono abitate da turisti o emigranti di Lastebasse. In particolare va tenuto conto che in località Fiorentini esistono impianti sportivi per lo sci alpino che registrano stagionalmente 1500/2000 utenti e che la stessa zona in estate è frequentatissima per la raccolta funghi, per i percorsi turistici e per passeggiate in zone montane ancora incontaminate. Il turismo oltreché di tipo abitativo e alberghiero, è costituito anche da quello giornaliero. In conseguenza a questo va registrato un flusso, anche se modesto, di popolazione per lavoro stagionale. Nullo invece il flusso dovuto agli studenti

Data la situazione morfologica del territorio gli insediamenti commerciali esistenti si trovano nelle zone a valle sia per la capacità di comunicazione sia per una ragione economica, è evidente che la rete esistente è povera, tuttavia è in grado di dare un servizio di prima necessità alla popolazione del comune. Da verifiche e da interviste fatte gli acquisti consistenti della popolazione vengono effettuati in altri comuni della vallata.

Tenendo conto che la Legge Regionale 15/2004 prevede l'insediamento di esercizi di vicinato fino a 150 mq. la rete di vendita potrebbe considerarsi più che sufficiente.

Tuttavia in prospettiva dello sviluppo futuro dell'intera vallata, dei dati relativi alla popolazione fluttuante e non residente, si ritiene corretto prevedere eventuali insediamenti di punti di vendita fino ad una superficie massima di vendita di 400 mq.

RICOGNIZIONE PARCHI COMMERCIALI ESISTENTI

Dalla ricognizione fatta risulta che non esistono strutture con le caratteristiche di "parchi commerciali". In considerazione della rete commerciale esistente e della struttura socio demografica del territorio comunale, non si prevede di creare futuri parchi commerciali.

PARTE SECONDA

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONE

ART. 1 - (oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'insediamento di medie strutture di vendita, in attuazione della legge regionale del 13 agosto 2004, n° 15, già definita "Legge regionale".

ART. 2 - (definizione)

1. Ai sensi della Legge regionale, artt. 7, 8 e 17, ai fini del presente regolamento s'intendono:

- a) struttura di vendita "*media-piccola*", una struttura con superficie di vendita da 151 a 1000 mq.;
- b) struttura di vendita "*medio-grande*", una struttura con superficie di vendita da 1001 a 1500 mq.;
- c) "*grande struttura*" di vendita, una struttura con superficie di vendita da mq. 1500 a 15000 mq.;
- d) "*centro commerciale*" una media o grande struttura di vendita provvista di spazi di servizio o infrastrutture comuni gestiti unitariamente, costituito da almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici;
- e) "*parchi commerciali*", le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali quando la somma delle loro superfici di vendita superi i limiti di 1500 mq. (cfr. art.10, commi 1 e 2 della Legge Regionale);
- f) "*superficie di vendita*", l'area destinata alla vendita, al netto della muratura, compresa quella occupata da vetrine, banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini dell'azienda, servizi igienici, zone di passaggio tra le casse e l'ingresso e di deposito dei carrelli nei supermercati dove non è esposta la merce;
- g) "*concentrazione*", la riunione in una nuova struttura di vendita di medie e o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune, di medesima titolarità al momento della presentazione della domanda;
- h) "*accorpamento*", l'ampliamento della superficie di media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti, operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda; possono essere oggetto di ampliamento con medie e grandi strutture di vendita anche gli esercizi di vicinato preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito del medesimo comune purché rientranti nei limiti della programmazione commerciale rispettivamente delle medie e grandi strutture di vendita;
- i) "*domande di autorizzazione concorrenti*", le domande presentate, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11, lo stesso mese di calendario che concorrono per il medesimo obiettivo di sviluppo;
- j) "*criterio di correlazione*", la corrispondenza tra il titolo edilizio e l'autorizzazione commerciale;

ART. 3 - (zone territoriali omogenee)

1. Agli effetti del presente regolamento le Z.T.O. sono definite in base al PRG vigente con il seguente criterio:

- Z.T.O. di tipo "A" - le parti del territorio interessate da agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche sociali politiche o culturali.
- Z.T.O. di tipo "B" - le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, non aventi carattere storico od artistico o di particolare pregio ambientale.
- Z.T.O. di tipo "C" - zone destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione esistente non raggiunge i limiti di cui alle zone di tipo "B".
- Z.T.O. di tipo "D" - sono le zone destinate ad attività artigianali e commerciali.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI

ART. 4 - (durata della programmazione)

1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale, la programmazione comunale ha la stessa durata di quella regionale e precisamente di tre anni. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova normativa programmatoria regionale e dei regolamenti comunali.

ART. 5 - (ambito territoriale di programmazione)

1. Le aree sovra-comunali o provinciali di cui alla lettera a) comma. 1 dell'art. 5 della legge regionale, sono individuate dalla Provincia nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), nell'ambito di quanto previsto dall'art. 22 comma 1, lettera m) della legge regionale 23 aprile 2004, n° 11 "norme per il governo del territorio".
2. In fase di prima applicazione della legge 11/2004, i comuni appartenenti alle aree sovra-comunali sono ripartiti negli allegati A e B della legge regionale;
3. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di una nuova media struttura è soggetta ai criteri dell'art. 14 della legge ed all'indice di equilibrio definito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 496 del 18 febbraio 2005 e al presente Regolamento;
4. La verifica dell'indice di equilibrio non si applica nei seguenti casi:
 - a) nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie inferiore ai mq. 1000;
 - b) ampliamento di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1000 nel limite dimensionale di 1000 mq.;
 - c) ampliamento di medie strutture di vendita operanti da almeno 3 anni con superficie inferiore a 1000 mq. che per effetto dell'ampliamento, superano i 1000 mq.;
 - d) ampliamento di medie strutture di vendita operanti da almeno tre anni con superficie di vendita superiore a 1000 mq..

ART. 6 - (medie strutture fino a 1000 mq.)

1. Sono liberamente consentiti, previa autorizzazione rilasciata dal competente settore, la nuova apertura di vendita, il trasferimento, l'ampliamento, l'accorpamento e la concentrazione delle medie strutture di vendita (fino a 400 mq.) in tutto il territorio comunale, così come definito all'art. 3 del presente Regolamento, ove è possibile l'insediamento di attività commerciali ai sensi, e con le limitazioni previste dalle N.T.A. del P.R.G..

2. L'esercizio del settore alimentare può mutare l'attività nel settore non alimentare generico o nel settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie di vendita, previa autorizzazione rilasciata dal competente settore.

3. La definizione delle aree a parcheggio e a servizi avviene in sede di formulazione dello strumento urbanistico generale o in sede di approvazione dello strumento attuativo come previsto dall'art. 16 della legge regionale.

Art. 7 - (caratteristiche degli esercizi)

1. La programmazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:

- a) *alimentare*;
- b) *non alimentare generico*;
- c) *non alimentare a grande fabbisogno di superficie*;
- d) *misto*.

Per *settore alimentare* s'intende quello comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché i prodotti per la pulizia e per l'igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria;

Il *settore non alimentare generico* comprende tutti i prodotti non alimentari, ad eccezione di:

- 1) mobili; 2) autoveicoli; 3) motoveicoli; 4) legnami; 5) materiali edili; 6) nautica;
- e si posiziona sul territorio a seconda delle indicazioni urbanistiche definite.

Il *settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie* comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti merceologie: a)mobili; b)autoveicoli; c)motoveicoli; d)legnami; e)materiali edili; f)nautica;

Per *settore misto* s'intende quello comprensivo di prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna della superficie di vendita tra le due merceologie è nella discrezionalità del titolare dell' autorizzazione commerciale.

2. I locali destinati al dettaglio devono avere accesso diretto da pubblica via ovvero, qualora trattasi di area privata, da cortili interni, androni, parti condominiali comuni fatti salvi i diritti dei terzi. In questi casi devono avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica.

3. Nel caso in cui la ditta svolga anche attività di commercio all'ingrosso, la vendita al dettaglio può essere effettuata in locali distinti e separati da pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interne ma non accessibili al pubblico e ingressi distinti; il divieto dell'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita al minuto e all'ingrosso non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) ferramenta ed utensileria;
- d) colori, vernici, carta da parati;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per il riscaldamento;

- g) strumenti scientifici e di misura;
 - h) macchine per ufficio;
 - i) auto, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio;
 - j) combustibili;
 - k) materiali per l'edilizia;
 - l) legnami;
4. Ogni locale o complesso di locali, direttamente e funzionalmente collegati, identifica un unico esercizio commerciale.

ART. 8 - (aree libere e parcheggio)

1. Per area libera s'intende la superficie scoperta del lotto ivi compresi l'area a parcheggio, la viabilità di accesso interna e quella di distribuzione ai parcheggi, i percorsi pedonali, il verde.
2. Per parcheggio effettivo s'intendono i soli spazi destinati agli stalli e relativi spazi funzionali alla manovra come previsti dal codice della strada, escludendo la viabilità di accesso e di distribuzione nonché gli spazi destinati ai percorsi pedonali, al verde, alle aiuole spartitraffico, alla postazione per i carrelli e ai depositi di varia natura.
3. I parcheggi devono essere aperti al pubblico per l'intera fascia oraria di apertura degli esercizi commerciali a cui siano legati da un vincolo funzionale.
4. L'agibilità dei locali adibiti ad attività commerciali è subordinata alla effettiva disponibilità dei parcheggi nella misura prescritta ed alla loro conformità alle disposizioni in materia di abolizione delle barriere architettoniche.

CAPO III

PROCEDIMENTO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

ART. 9 - (domanda di autorizzazione - procedimento per le medie strutture di vendita)

1. La nuova apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, la concentrazione, l'accorpamento e la variazione del settore merceologico della media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione su domanda degli interessati ai sensi della legge regionale e del presente regolamento.
2. La domanda per l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento, la concentrazione, il trasferimento di sede e il mutamento del settore merceologico di medie strutture di vendita deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dalla Giunta Regionale con propria deliberazione e presentata all'ufficio protocollo del Comune o inviata tramite lettera raccomandata.
3. Nella domanda devono essere dichiarati, a pena d'inammissibilità:
 - a) il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98;
 - b) la superficie di vendita dell'esercizio, il settore merceologico;
 - c) le eventuali condizioni che danno luogo alle particolari deroghe di cui all'art. 14, comma 8, della Legge Regionale;
 - d) la conformità edilizia del locale da adibire alla vendita.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) una pianta in scala 1:100 dell'immobile con evidenziata l'area dei locali e la superficie destinata ai magazzini, depositi, uffici e servizi;
 - b) in caso di richiesta anche del permesso di costruire, la documentazione prevista dal regolamento edilizio e dalle N.T.A. del PRG;

5. All'istanza dev'essere, altresì, allegata anche sotto forma di autocertificazione, copia di ogni atto utile, già acquisito dal richiedente e riferito all'iniziativa commerciale in questione.
6. Per comunicare l'apertura per subingresso, la riduzione della superficie di vendita o di settore merceologico, la cessazione di attività, il soggetto interessato deve inviare al comune apposita comunicazione corredata dalle informazioni di cui alla modulistica approvata dalla Giunta della Regione Veneto.
7. L'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento di esercizi di vicinato, oltre ai limiti fissati dall'art. 7 comma 1) lettera a) della legge regionale, sono subordinati all'autorizzazione comunale secondo la modulistica e criteri previsti per la tipologia finale dell'esercizio.

ART. 10 - (adempimenti del responsabile del procedimento)

1. Il procedimento relativo all'autorizzazione deve concludersi entro 90 giorni dalla data di acquisizione delle domande al protocollo dello Sportello Unico o presso gli Uffici preposti, decorso tale termine, l'autorizzazione s'intende rilasciata.
2. Il termine del procedimento può essere sospeso dal responsabile una sola volta per la richiesta di integrazione dei documenti necessari ai fini istruttori entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (protocollo generale).
3. Il richiedente deve presentare tutta la documentazione richiesta entro 4 mesi dalla eventuale richiesta di sospensione della domanda o la stessa sarà archiviata.
4. In caso di procedimento di particolare complessità o ogni volta risulti necessario, il responsabile del procedimento può convocare una conferenza di servizio tra tutti gli Uffici ed Enti esterni interessati, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e successive modifiche.
5. Le autorizzazioni possono essere rilasciate, oltre al rispetto delle norme precedenti, solo se sono rispettate le norme igienico sanitarie e di destinazione d'uso dei locali.

ART. 11 - (priorità)

1. Fra le domande concorrenti presentate o regolarizzate nello stesso mese di calendario, viene data la priorità agli ampliamenti rispetto alle nuove aperture, nel seguente modo:
 - **AMPLIAMENTI**
 - a) esercizi operanti da almeno tre anni dall'entrata in vigore dei presenti criteri;
 - b) esercizi operanti da meno di tre anni dalla data di entrata in vigore dei presenti criteri;
 - c) minore superficie richiesta;
 - d) data di presentazione della domanda.
 - **NUOVE APERTURE**

nelle seguenti fattispecie in ordine decrescente:

 - a) domanda di aggiunta di settore merceologico;
 - b) nuovi esercizi con minor superficie richiesta;
 - c) data di presentazione della domanda.

CAPO IV

NORME SPECIALI E DI SEMPLIFICAZIONE

ART. 12 - (prodotti speciali)

1. La vendita dei prodotti accessori ai medicinali, di cui alla tabella speciale per i titolari di farmacie, di quelli accessori nelle rivendite di generi di monopolio, è subordinata al possesso dei soli requisiti morali previsti dalla legge vigente.
2. La vendita può iniziare previa denuncia inizio attività al Comune ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Nella denuncia la ditta deve autocertificarsi sul possesso dei requisiti morali previsti dal D.Lgs 114/98.
3. L'attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all'attività principale e non può essere ceduta separatamente.

ART. 13 - (vendite temporanee)

1. In occasione di eventi o manifestazioni straordinarie, feste o riunioni straordinarie di persone il commercio al dettaglio su aree private può essere fatto previa denuncia inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90;
2. Nella denuncia la ditta deve autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi e, nel caso di vendita di prodotti alimentari, e l'idoneità dal punto di vista igienico sanitario;

ART. 14 - (subingresso)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il diritto di trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia avvenuto l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante abbia i requisiti previsti per l'esercizio dell'attività. Non può essere oggetto di atti di trasferimento in gestione o in proprietà l'attività corrispondente ad un solo settore merceologico di un esercizio.
2. Il subentrante, già in possesso dei requisiti, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività, solo dopo aver presentato apposita comunicazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22 comma quarto, lettera a) del D. Lgs. 114/98 decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa;
3. Il subentrante per causa di morte non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e aver presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune. Qualora non inizi l'attività entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
4. Fermo restando il disposto dei commi precedenti il subentrante per causa di morte anche se non è in possesso dei requisiti professionali, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo dando immediatamente comunicazione al Comune.
5. Il subentrante per atto tra vivi non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e

presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune. Decade da tale titolo nel caso in cui non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22, comma 4 lettera a) del D. Lgs. 114/98.

6. Nei casi in cui il tribunale autorizzi la continuazione dell'impresa commerciale da parte di un incapace, chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell'incapace, deve darne immediata comunicazione al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale; qualora non venga in possesso dei requisiti entro il termine di un anno, dalla detta cessazione di incapacità, decade dal titolo o dal diritto per l'esercizio dell'attività, salvo che il ritardo dipenda da causa da lui non imputabili.

7. I termini previsti dal presente articolo potranno essere prorogati da parte del responsabile del servizio su motivata istanza del richiedente per cause oggettive non dipendenti dalla volontà della ditta richiedente.

8. In caso di affidamento in gestione di un reparto, il titolare ha l'obbligo di comunicare al Comune tale situazione indicando le generalità ed il possesso dei requisiti professionali, se richiesti, e morali del gestore del reparto.

CAPO V

SANZIONI E NORME FINALI

ART. 15 - (sanzioni)

1. Per le violazioni del presente regolamento, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 22 del D.L.vo n. 114/1998 si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come prevista dall'art. 7/bis del decreto D.L.vo n. 267/2000.

ART. 16 -(norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 114/98 e nella legge regionale n° 15/04.